

Dall'Unione nazionale giovani dottori commercialisti tutto il supporto al «fare impresa»

# Gas alle start-up innovative

## Il loro sviluppo può favorire la crescita economica

DI LAURA MASTRANGELO  
UGDCEC DI PARMA

**I**nnovazione, occupazione giovanile, ricerca, tecnologia: un connubio perfetto per favorire la crescita economica. Sono questi gli elementi chiave che caratterizzano la cosiddetta start-up innovativa (in seguito Sui), disciplinata dal dl 179/12, in grado, potenzialmente, di favorire lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale. Una fattispecie del tutto nuova nel panorama economico nazionale, che si pone l'obiettivo di attrarre talenti italiani e non, e di favorirne la concreta affermazione quale attori principali all'interno del mondo imprenditoriale, garantendo loro in questo modo il giusto sbocco professionale, spesso soffocato da un mondo accademico che fatica a valorizzare i talenti. Si tratta di un vero e proprio «forziere», ricco di nuove misure agevolative, nonché di deroghe rispetto a strutture e caratteristiche tipiche delle imprese «tradizionali», che vedono protagonisti al contempo elementi di diritto societario, tributario, nonché di diritto fallimentare e del lavoro.

La start-up innovativa, società di capitali costituita anche in forma cooperativa o come società europea comune residente in Italia, può essere iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese se risponde a tutti i seguenti requisiti cumulativi:

- deve essere costituita da non più di 48 mesi;
- deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività, il valore della produzione (da bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio) non deve aver superato i 5 milioni di euro;
- non deve distribuire utili e, se preconstituita, non deve averne distribuiti;
- deve avere quale oggetto

sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

- non deve essere costituita per effetto di operazioni straordinarie quali fusione, scissione o cessione di azienda o di ramo.

La società deve, inoltre, soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti alternativi:

- le spese di ricerca e sviluppo devono essere pari o superiori al 15% del maggior valore tra il costo e il valore della produzione;

- deve impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in misura maggiore o uguale ad 1/3 della forza lavoro complessiva, soggetti in possesso del titolo di dottorato di ricerca o che stiano svolgendo un dottorato di ricerca presso università italiane o straniere, o in possesso di laurea e che abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270

- deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto e semiconduttori o una nuova varietà vegetale, ovvero deve essere titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

È fondamentale evidenziare che le Sui godranno solo per quattro anni delle diverse deroghe previste, tale periodo non decorre dall'iscrizione della società nella sezione

speciale del Registro delle Imprese, bensì dalla data di costituzione della società stessa.

Per lo svolgimento dell'attività, le Sui hanno la possibilità di avvalersi del cosiddetto «incubatore certificato», una sorta di figura genitoriale, rappresentata da una società di capitali, sia privata che pubblica, che interviene in sostegno agli startupper per favorire il loro percorso imprenditoriale, impegnandosi a «fornire strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere l'attività della start-up, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca», e mettendo al contempo a disposizione «attrezzature quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per i test, prove o prototipi». Oltre a ciò, per definirsi «incubatore certificato», tale entità deve essere diretta da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione, e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente. Deve, inoltre, avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati alle Sui. Infine, deve avere un'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è attestata da un'autocertificazione in cui si evidenzia la conformità agli indicatori segnalati dall'art. 7 del dl 179/12.

Spesso, nella maggior parte dei commenti alla normativa in oggetto si sono affrontati e approfonditi i notevoli vantaggi che la Sui comporta a livello fiscale. Non vengono invece frequentemente evidenziati e rimarcati in modo adeguato i notevoli vantaggi che tale fattispecie societaria determina dal punto di vista giuridico, aspetto che vuole essere specificatamente analizzato nel proseguito.

Sul fronte del diritto fallimentare, tenendo in con-

siderazione l'elevato rischio di impresa assunto dagli investitori, il legislatore ha pensato di sottrarre la start-up innovativa alle procedure concorsuali vigenti, assoggettandola in via esclusiva ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. La Sui è dunque esclusa dal fallimento, dal concordato preventivo e dalla liquidazione coatta amministrativa.

Nell'ambito delle disposizioni in materia di lavoro subordinato, l'art. 28 del dl 179/12 consente di stipulare contratti a tempo determinato senza specificazione della causale, rinnovabili più volte all'interno di un periodo che va da sei mesi a quattro anni, anche senza soluzione di continuità; inoltre, sono previste modalità particolari di remunerazione dei lavoratori, che per la natura del loro contratto sono legate alla produttività.

Al fine di agevolare lo sviluppo delle Sui, sono state inserite diverse deroghe alla disciplina societaria, sia generali che specifiche per le società costituite in forma di Srl. Le prime riguardano la riduzione del capitale sociale per perdite (artt. 2446 e 2482-bis del c.c.): è stabilito che, qualora le perdite determinino una riduzione del capitale sociale di oltre 1/3, per le Sui il termine entro il quale la perdita deve diminuire a meno di 1/3 non è più di un esercizio, bensì di due. In caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (artt. 2447 e 2483-ter del c.c.), i soci o seguono quanto indicato dagli artt. 2447 e 2483-ter c.c., rispettivamente se Spa o Srl, oppure possono godere della deroga che dà loro tempo un esercizio per risanare la situazione del capitale sociale intaccato, cosicché fino alla chiusura dell'esercizio successivo non opera la causa di scioglimento. Nel caso non si riescano a ripianare le perdite suddette entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, l'assemblea

dovrà deliberare secondo la disciplina ordinaria.

Le deroghe specifiche relative alle sole Srl estendono a queste ultime alcuni istituti tipici della disciplina delle Spa, per favorire la diversificazione delle opzioni di investimento da parte di investitori interessati ad accedere al capitale sociale al fine di agevolare la crescita; sono disciplinate dai commi 2-3, 5-7 dell'art. 26 del d.l. n. 179/2012 e prevedono delle disposizioni specifiche per le Sui costituite in forma di Srl. In particolare:

- possono essere previste e disciplinate dall'atto costitutivo categorie particolari di quote che danno diritti diversi in deroga a quanto stabilito dall'art. 2468 commi 2-3 c.c., stabilendo che i diritti sociali possono non essere proporzionali alla partecipazione (comma 2). Si rileva come il trasferimento di detta quota non comporti l'estinzione dei diritti connessi, e quindi questi ultimi si trasferiscono senza il bisogno del consenso unanime degli altri soci;

- l'atto costitutivo può prevedere la presenza di quote prive di diritto di voto o con

diritti di voto non proporzionali alla partecipazione sociale, o addirittura concedere diritti di voto limitati a particolari argomenti o legati all'avvenimento di particolari condizioni non meramente potestative (comma 3);

- in deroga a quanto stabilito dal 1 comma dell'art. 2468 c.c., le quote possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari anche attraverso portali per la raccolta di capitali -nei limiti previsti dalle leggi speciali- (comma 5);

- non sono vietate le operazioni sulle proprie quote come previsto dall'art. 2474 c.c. nel caso sia compiuta per piani di incentivazioni che prevedono l'assegnazione di quote ad amministratori, collaboratori, dipendenti ed prestatori d'opera o servizi anche professionali (comma 6).

- sia per le Sui che per gli incubatori certificati, l'atto costitutivo può prevedere, a seguito di apporti di opere o servizi, l'emissione di strumenti finanziari che danno diritti amministrativi e patrimoniali, con esclusione del voto nelle decisioni dei soci -artt. 2479-2470 bis c.c.- (com-

ma 7). La ratio della suddetta deroga sta nel non ostacolare la raccolta di ingenti capitali di rischio, ossia delle risorse finanziarie necessarie per il rafforzamento delle start-up innovative.

Il legislatore ha stabilito che tutte le deroghe esposte sino ad ora valgono per 4 anni dalla costituzione della società ad eccezione delle deroghe dei commi 2, 3 e 7, limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi. Per le società già costituite le misure agevolative trovano applicazione per un periodo ridotto rispetto all'ordinario.

Se le caratteristiche appena adombrate sono in grado di fare percepire immediatamente l'importanza di tale nuova realtà d'impresa, perché le start-up innovative non sono ancora così presenti nel tessuto imprenditoriale nazionale? Forse perché tutto si basa su una «idea» di fare impresa, elemento quest'ultimo che rende molto difficile prevedere sin dall'inizio la bontà o meno del risultato economico dell'iniziativa?

In realtà è proprio l'eleva-

to rischio d'impresa che rende la start-up una fattispecie particolarmente vicina al mondo giovanile, a quella «sana incoscienza» che, legata all'ingegno, concorre a riattivare l'economia nazionale. Proprio in considerazione di tale aspetto, chi meglio di un giovane commercialista può essere adatto a favorire, con il proprio apporto di natura professionale, la diffusione e lo sviluppo della start-up innovativa? È proprio quest'ultimo con la sua voglia di invertire la tendenza rispetto all'attuale difficile situazione economica che meglio può guidare gli startupper in questa nuova e accattivante attività di impresa, incentivando la crescita e lo sviluppo, rendendo edotti i talenti giovani, ma anche meno giovani, su quanto sia favorevole percorrere questa strada. A riguardo, l'Unione giovani dottori commercialisti si sta attivando all'interno delle proprie Commissioni di studio per approfondire l'analisi delle caratteristiche di tali società e offrire così un supporto qualificato per la diffusione di tale nuovo veicolo per «fare impresa».

